

Home / Sostegni, Sussidi e Indennità / Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati

Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati

 [Aggiungi ai preferiti](#)

Il servizio permette di presentare la dichiarazione di responsabilità e permanenza dei requisiti per gli invalidi civili e i titolari di assegno o pensione sociale.

[Utilizza il servizio](#)

Rivolto a:

Categorie Persone con disabilità e invalidità- Pensionati- CAF- Patronati

Cassa di appartenenza -

Età -

Il servizio è presente anche in

[Accesso ai servizi per patronati](#)

[Portale CAF](#)

Pubblicazione: 3 aprile 2017 **Ultimo aggiornamento:** 17 ottobre 2023

Cos'è

È un servizio per la presentazione della **dichiarazione di responsabilità e permanenza dei requisiti amministrativi** per il riconoscimento delle prestazioni economiche d'invalidità civile (art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247).

A chi è rivolto

Ai cittadini che percepiscono:

- prestazioni legate all'**invalidità civile**;
- assegno/pensione sociale** come **titolari**.

Come funziona

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile devono presentare:

- il **Modello Invalidità Civile Ricovero** (modello ICRIC), per dichiarare eventuali ricoveri gratuiti;
- il **Modello Invalidità Civile Lavoro** (modello ICLAV), per dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa.

In caso di **disabilità intellettiva o psichica** (in assenza di un tutore/curatore):

- non serve alcuna dichiarazione;



I **minori** titolari di indennità di accompagnamento e dell'indennità di frequenza devono presentare il modello ICRIC, per dichiarare eventuali periodi di ricovero.

I minori tra i 5 e 16 anni devono dichiarare:

- la frequenza scolastica obbligatoria o quella di centri ambulatoriali;
- la cessazione della frequenza scolastica;
- il cambio di scuola rispetto all'anno scolastico precedente;
- il trasferimento ad altro istituto scolastico;
- il passaggio di grado di istruzione indicando i riferimenti del nuovo istituto scolastico (nome della scuola, indirizzo completo, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di posta elettronica o PEC).

I **titolari di pensione sociale** devono presentare il Modello Accertamento dei requisiti per assegno o pensione sociale (modello ACC. AS/PS) per dichiarare la residenza in Italia.

I **titolari di assegno sociale** devono presentare il modello ACC. AS/PS, per dichiarare la residenza in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.

Le **dichiarazioni di responsabilità** si presentano **online** attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali.

In alternativa, si può fare la domanda attraverso l'intermediazione di:

- Contact center** al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile);
- CAF** (esclusivamente per il modello ACC. AS/PS).

La procedura online consente di inviare i modelli:

- ICRIC** - per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile;
- ICRIC Frequenza** - per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni sulla frequenza d'istituzione scolastica;
- ICLAV** - per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;
- ACC. AS/PS** - per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile;
- ACC. AS/PS** per le condizioni di ricovero per i titolari di assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile.

L'**invio annuale** delle dichiarazioni di responsabilità è **obbligatorio** per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

Se l'utente è inadempiente, può visualizzare online anche i **solleciti delle dichiarazioni** degli anni precedenti per la regolarizzazione.

Dal 2015 non è più possibile inviare le dichiarazioni in formato cartaceo.

[Leggi meno](#) ^

Altre informazioni

I CAF e gli altri soggetti abilitati all'assistenza fiscale, se in possesso dei requisiti, possono stipulare convenzioni in base allo schema approvato (decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche).

Il soggetto abilitato deve possedere un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

La stipula delle convenzioni avviene nelle:

- direzioni metropolitane;
- direzioni provinciali INPS territorialmente competenti sul luogo in cui si trova la sede del richiedente.

[Leggi meno](#) ^